

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Pasquale Nigro

Presidente

Dott. Graziella Parisi

Consigliere

Dott. Enrico Rao

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 400/2010 R.G promossa

da

LEGGIO MARIA rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Antonio Giannone e Salvatrice Criscione, elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio dell'avv. Pietro Abbadessa;

appellanti

contro

AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DEMANIALI di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

appellata contumac

Avente ad oggetto: condanna spese processuali.

All'udienza di discussione del 2.10.2014, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ragusa l'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 409/2018 intimante all'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa – Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana il pagamento, nei confronti dell'odierno appellante - dipendente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa con rapporto di lavoro a tempo determinato - delle somme ivi specificate a titolo di differenze retributive dovute in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il tribunale con sentenza del 9 marzo 2010 dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione dell'opponente e compensava le spese processuali.

Appellava tale pronuncia il lavoratore opposto con atto del 24 marzo 2010, con riferimento al capo di domanda relativo al mancato riconoscimento delle spese. Nella contumacia dell'Azienda appellata (pur ritualmente evocata in giudizio), all'udienza di discussione del 2 ottobre 2014 la causa era decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, in ragione del fatto che nel contesto del decreto ingiuntivo la parte ingiunta viene qualificata come "Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa – Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa, viale Europa n.149", sì da potersi ingenerare nell'Azienda opponente il convincimento di essere unica debitrice.



Deduce, in contrario, l'appellante che nessun dubbio poteva invece insorgere in capo all'opponente Azienda, per essere menzionato a chiare lettere, nel ricorso per decreto ingiuntivo, quale unico destinatario dell'ingiunzione richiesta, l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana; del resto, l'amministrazione opponente non poteva non essere consapevole di essere un mero ufficio periferico del detto Assessorato, come tale carente di legittimazione ad causam.

Ciò premesso, il Collegio, in conformità a quanto recentemente statuito da questa stessa Corte in analoghi precedenti, ritiene che l'argomentazione del Tribunale sul punto in esame sia parzialmente condivisibile.

Difatti, il riferimento nell'atto di ingiunzione all'Azienda regionale Foreste Demaniali in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Ragusa e la stessa notifica del decreto anche presso la sede provinciale dell'Azienda stessa, potevano - come ritenuto dal primo giudice - ingenerare il convincimento che fosse l'Azienda in quanto tale destinataria dell'ingiunzione, fermo restando, d'altra parte, che non può non tenersi conto del fatto che la amministrazione doveva essere a conoscenza della propria carenza di legittimazione e verificare l'avvenuta notifica del decreto all'assessorato.

L'appello va pertanto accolto parzialmente compensando le spese di primo grado nella misura di un terzo e condannando l'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano (in ragione del credito intimato) in €.294,00, con distrazione in favore dei difensori.

L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di questo grado con la condanna dell'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano nella stessa misura del primo grado con analoga distrazione in favore dei difensori richiedenti.



LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata, compensa per un terzo le spese del rprimo grado di giudizio e condanna l'Azienda al pagamento alla controparte della parte residua, che liquida in €.294,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori;

compensa altresì per un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida nella medesima misura di €.294,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

(dott. Enrice Rao)

Il Presidente

(dott. Pasquale Nigro)



CORTE DI APPELLO DI CATANIA REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

CONTEDITION OF

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI

E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.

DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI

QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV.

CATANIA 19-01- 01.

IL CANCELLIERE

Feels Glasses



N. 905/10 N. 1968

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Pasquale Nigro

Presidente

Dott. Graziella Parisi

Consigliere

Dott. Enrico Rao

,

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 402/2010 R.G promossa

da

MOLTISANTI CARMELA rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Antonio Giannone e Salvatrice Criscione, elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio dell'avv. Pietro Abbadessa;

appellanti

contro

AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DEMANIALI di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

appellata contumacE

Avente ad oggetto: condanna spese processuali.

All'udienza di discussione del 2.10.2014, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata, compensa per un terzo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'Azienda al pagamento alla controparte della parte residua, che liquida in €.294,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori;

compensa altresì per un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida nella medesima misura di €.294,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

(dott Enrich Rao)

Il Presidente

(dott. Pasquale Nigro

DEPOSITATION ON CANCELLERIA



CORTE DI APPELLO DI CATANIA REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI

E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.

DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI

QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV.

L CANCELLIERE